



Roma, 30 aprile 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 160

Oggetto: Emergenza Covid-19: DPCM 26 aprile 2020. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid19 - Disposizioni in vigore dal 4 maggio 2020.

Alleghiamo alla presente il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020** *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)”*

Riportiamo sommariamente le disposizioni di maggior rilievo.

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio da parte dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C;
- Divieto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus;
- Vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Sospesi eventi, competizioni ed allenamenti sportivi;
- Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di opportune misure organizzative;
- Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;
- Sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582



- Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- Divieto agli accompagnatori di pazienti di permanere nella sale di attesa di dipartimenti di emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura nel rispetto delle misure di prevenzione;
- E' fatto obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
- Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

- Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle espressamente elencate;
- È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza; sono consentiti i servizi essenziali e di pubblica utilità;
- **le farmacie e le parafarmacie continuano a rimanere aperte**, come le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai. **Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;**
- Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, salvo asporto e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Sospensione attività inerenti servizi alla persona (quali parrucchieri, barbieri, estetisti);
- **Gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo scaglionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nonché il rispetto delle norme di prevenzione.**
- Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- L'erogazione del trasporto pubblico locale deve essere organizzata in modo tale da evitare il sovraffollamento.
- La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; i datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;



- Lo svolgimento delle attività non sospese deve avvenire nel rispetto dei protocolli sanitari di regolamentazione per il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
- La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle seguenti informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

(Si allega cartello aggiornato)

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Si riporta di seguito il testo dell'Allegato 5 al DPCM "Misure per gli esercizi commerciali"

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Il DPCM reca in allegato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali che commenteremo con circolare a parte.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Francesco Schito

Allegati:

- [DPCM 26 APRILE 2020](#)
- *Cartello misure igienico sanitarie*